

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 238/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23986** del registro di
segreteria

proposto da

R. A. M. F., nata in omissis (omissis) il omissis (cod. fisc.: omissis),
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra
Lamanna (cod. fisc.: LMNLSN81H49L219Q), ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest'ultima in Marino (RM), via Martiri di Belfiore n. 101
(fax: 06/93547882; p.e.c.: alessandra.lamanna@pec.it).

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in omissis, omissis n. omissis,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Teresa
Pugliano (cod. fisc.: PGLMTR57R43H501L), indirizzo di posta elettronica
certificata: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'Avv.
Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica
certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, come da procura
generale *ad lites* versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via

	2	
	Tommaso Campanella, presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	per il riconoscimento	
	del diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità del coniuge deceduto.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile	
	Uditi, nella pubblica udienza dell'11 novembre 2024, l'avv. Giuseppe	
	Risadelli, per delega dell'avv. Alessandra Lamanna, per il ricorrente, e l'avv.	
	Caterina Battaglia, per l'INPS, che hanno concluso come da verbale di	
	udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con ricorso , depositato il 3 giugno 2024, la signora R. A. M. F. , ha	
	riassunto dinanzi a questo Giudice Unico delle Pensioni il giudizio,	
	originariamente introdotto dinanzi al Tribunale di omissis in funzione di	
	Giudice del Lavoro, definito con la sentenza n. 101/2024 con la quale	
	quest'ultimo ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice	
	contabile, ed ha, pertanto, chiesto il riconoscimento del suo diritto alla	
	pensione di reversibilità del defunto marito, con la conseguente condanna	
	dell'INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre agli interessi e	
	alla rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo, e alla rifusione	
	delle spese e delle competenze del giudizio da distrarsi in favore del	
	procuratore antistatario. A sostegno della domanda, la ricorrente ha	
	dichiarato di avere contratto matrimonio civile in omissis, il 17 dicembre	
	2021, con il signor P. G., nato ad omissis (omissis) il omissis, come da atto	
	di matrimonio tradotto e allegato, che risulta, inoltre, trascritto presso il	

comune di omissis, di essere rimasta vedova il omissis, in ragione della prematura scomparsa del coniuge in omissis, come da certificato di morte allegato, e di avere presentato domanda di pensione di reversibilità n. omissis il 3 maggio 2023, tramite patronato Epas con sede in omissis. L'INPS, con provvedimento del 17 maggio 2023, ha rigettato la domanda della ricorrente per la *“mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadino italiano residente in omissis (...) la trascrizione del matrimonio è avvenuta solo in data 28.10.2022”*. La ricorrente, poiché il matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano dispiega i propri effetti alla pari del matrimonio civile celebrato in Italia a prescindere dalla trascrizione nei registri dello stato civile e dalla durata del matrimonio, il 24 maggio 2023, ha presentato ricorso amministrativo avverso tale decisione, tramite il medesimo patronato, con numero di protocollo INPS.2500.24/05/2023.0289776, al quale non è stato dato alcun riscontro da parte dell'istituto previdenziale. La ricorrente ha, inoltre, precisato che entrambi i coniugi, fino alla data del decesso del marito, risiedevano in omissis e, pertanto, risultavano nel medesimo stato di famiglia. Ne deriva, secondo la ricorrente, che alla stessa spetta, a titolo di reversibilità, il 60% della pensione in godimento al marito defunto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965. Infatti, ai sensi dell'art. 115 c.c. e degli artt. 27 e 28 della legge n. 218/1995, il matrimonio civile celebrato all'estero ha validità anche in Italia e ciò anche nel caso in cui lo stesso non sia stato trascritto, attesa la natura dichiarativa e non costitutiva della già menzionata trascrizione.

2. Con **decreto** del 3 giugno 2024, ritualmente notificato, insieme al ricorso introduttivo, all'amministrazione resistente, è stata fissata l'udienza di

discussione del giudizio per il giorno 11 novembre 2024.

3. Con **memoria difensiva**, depositata il 31 ottobre 2024, si è costituito in giudizio l'istituto previdenziale il quale, riproponendo le medesime domande, eccezioni e difese spiegate dinanzi al Tribunale di omissis in funzione di Giudice del Lavoro, ha, in particolare, eccepito, in via preliminare, la inammissibilità della domanda, attesa la sua improcedibilità per carenza di una preventiva domanda amministrativa valida e completa. Ha, inoltre, eccepito la inammissibilità del ricorso, perché la domanda di reversibilità sarebbe stata tardivamente proposta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e successive modifiche ed integrazioni, e la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione, in assenza di validi atti interruttivi ex art. 47 *bis* del d.P.R. n. 639/1970, introdotto dall'art. 38, primo comma, lett. d), n. 2, del decreto-legge n. 98/2011. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda. L'INPS ha, infatti, affermato che il diniego della pensione di reversibilità si fondava sulla mancanza di prova dell'avvenuta trascrizione del matrimonio celebrato all'estero del dante causa. Inoltre, a detta dell'istituto resistente, la trascrizione del matrimonio sarebbe avvenuta solo il 4 gennaio 2024 presso il comune di omissis e la ricorrente non risulterebbe iscritta in stato vedovile nell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Inoltre, l'INPS ha affermato che il dante causa risultava, ed è oggi, presente nella menzionata anagrafe con lo *status* di divorziato, come risulta, peraltro, dalla sentenza di divorzio prodotta dalla ricorrente in una delle domande di pensione di reversibilità presentate all'istituto previdenziale. Pertanto, la ricorrente non avrebbe fornito elementi utili per valutare se il coniuge divorziato superstite abbia o meno diritto a

una quota della pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 898/1979, e successive modifiche ed integrazioni. Ne deriva che la pensione di reversibilità, nel caso in esame, spetterebbe sia al coniuge divorziato che alla ricorrente nelle quote determinate dal Giudice civile, in ragione di una serie di elementi stabiliti dalla disciplina in materia, cui spetta in via esclusiva la giurisdizione sulla regolamentazione dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Ad avviso dell'INPS, la ricorrente ha omissso di fornire tutti gli elementi necessari per provare la sussistenza dei requisiti di legge per la chiesta provvidenza ma ha anche taciuto sullo stato civile precedente del coniuge deceduto. Da qui il rigetto della domanda di reversibilità considerato che l'INPS non può determinare unilateralmente la quota di reversibilità da attribuire rispettivamente al coniuge superstite e al coniuge superstite divorziato. In conclusione, l'istituto resistente ha chiesto di dichiarare improponibile/improcedibile, inammissibile il ricorso e, comunque, di rigettarlo nel merito, con condanna alle spese di lite.

4. All'udienza dell'11 novembre 2024, l'**avv. Giuseppe Risadelli**, per delega dell'avv. Alessandra Lamanna, per la ricorrente, e l'**avv. Caterina Battaglia**, per l'INPS, hanno insistito per l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e difese contenute negli scritti difensivi. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Ad avviso di questo GUP, le **eccezioni preliminari** formulate dall'INPS, per come riproposte nel presente giudizio in riassunzione, appaiono del tutto infondate. Infatti, risulta *per tabulas* che la signora R. A. ha tempestivamente proposto ricorso in via amministrativa, il 24 maggio 2023, avverso il

provvedimento di diniego del 17 maggio 2023, ricevuto dall'istituto previdenziale con numero di protocollo INPS.2500.24/05/2023.0289776, senza che allo stesso sia stato dato riscontro, sicché l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c. è destituita di fondamento. Del pari infondate sono le eccezioni di decadenza dall'azione per la maturazione del termine triennale previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, ove si consideri che tale termine decorre dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo da parte dei competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la decidere il ricorso medesimo, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, e che, pertanto, nel caso in esame, tale termine triennale non risulta spirato alla data di deposito in sede giudiziale del ricorso (17.11.2023), successivamente riassunto dinanzi a questo GUP, e di prescrizione per la maturazione del termine quinquennale relativo ai ratei arretrati ex art. 47 *bis* del d.P.R. n. 639/1970, posto che, nel caso in esame, si controverte sul diritto alla pensione di reversibilità della ricorrente e non sul diritto di credito ai ratei della prestazione dovuta dall'istituto previdenziale. In ogni caso, il diritto alla pensione di reversibilità controverso è sorto in capo alla ricorrente a seguito del decesso del marito avvenuto il omissis e, pertanto, anche sotto questo profilo, risulta evidente che il quinquennio prescrizione per gli eventuali ratei maturati (né liquidati né giudizialmente già riconosciuti) non risulta essere affatto maturato.

6. Nel **merito**, il ricorso è **fondato**. Come è noto, l'art. 115 c.c. dispone che
“Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo

*capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.” e gli artt. 27 e 28 della legge n. 218/1995 che “La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.” e che “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.”. E’, altresì, noto che “Ai sensi dell’art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall’osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per se valido.” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 luglio 2013 n. 17620). Appare, pertanto, evidente che la circostanza in forza della quale il matrimonio civile celebrato all’estero è stato trascritto successivamente alla morte del *de cuius* (segnatamente il 7 dicembre 2022) non costituisce motivo ostativo alla liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità invocato dalla ricorrente, posto che non risulta affatto controversa la circostanza che tale matrimonio sia stato validamente contratto all’estero e che, pertanto, a prescindere dalla sua tardiva trascrizione, debba essere riconosciuto come tale dal nostro ordinamento fin dalla sua celebrazione. A ciò si aggiunga che la ricorrente, a differenza di*

quanto erroneamente affermato dalla difesa dell'INPS, nella domanda di pensione di reversibilità, ha correttamente dichiarato che *“Si allega la sentenza di divorzio del Tribunale di omissis del 14/02/2018 con la quale vengono a cessare gli effetti civili del matrimonio e non viene concesso alcun assegno divorzile. Pertanto, spetta alla vedova sig.ra R. A. M. F. l'intera pensione di reversibilità.”*. L'art. 9, terzo comma, della legge n. 898/1970 prevede, tra l'altro, che *“Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5.”*. La sentenza di divorzio n. 379/2018 del 14 febbraio 2018, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio contratto dal defunto marito della ricorrente, prodotta in giudizio dall'istituto previdenziale e posta a fondamento della domanda di rigetto del ricorso, non ha attribuito al coniuge divorziato l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 5 della legge n. 898/1970, sicché quest'ultimo non può vantare alcun diritto alla percezione di una quota della pensione di reversibilità chiesta dalla ricorrente. Ne deriva che, anche sotto questo profilo, le argomentazioni difensive dell'INPS appaiono pretestuose e infondate, perché prive di riscontro nella stessa documentazione allegata a sostegno delle proprie ragioni. Non vere, sono, pertanto, le affermazioni dell'INPS secondo le quali *“non solo la ricorrente non ha fornito tutti gli elementi necessari al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per la chiesta provvidenza ma, vieppiù, ha taciuto sullo stato civile precedente*

del suo dante causa nonché omissis ogni riferimento all'ex coniuge di costui.",

posto che, come si è detto, risulta *per tabulas* l'esatto contrario e cioè che la ricorrente, nella domanda di trattamento di reversibilità, ha correttamente dichiarato il divorzio del coniuge defunto e allegato la sentenza dalla quale risulta che il giudice civile non ha disposto alcunché sull'assegno divorzile. Pertanto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965, in assenza di contestazioni da parte dell'INPS in ordine alla sussistenza, al momento della morte del coniuge della ricorrente, delle condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b) della medesima legge, la signora R. A. M. F. ha diritto al trattamento pensionistico di reversibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge n. 903/1965 con decorrenza dalla data di decesso del coniuge e, quindi, anche alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, terzo comma, c.g.c. e art. 21, secondo comma, disp. att. c.g.c., quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto a titolo di interessi legali (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 10/2002/QM), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

7. Ai sensi dell'art. 31, primo comma, c.g.c., la condanna al pagamento delle competenze e delle spese di difesa segue la soccombenza e queste ultime, pertanto, devono essere poste a carico dell'INPS. L'INPS deve essere condannato, a tale titolo, al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere alla parte ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione

giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul

ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- condanna l'INPS alla liquidazione in favore della ricorrente del trattamento

pensionistico di reversibilità, con decorrenza dalla data di decesso del

coniuge;

- condanna l'INPS al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati,

maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria

ex art. 167, terzo comma, c.g.c. e art. 21, secondo comma, disp. att. c.g.c.,

quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello

dovuto a titolo di interessi legali, con decorrenza dalla data di scadenza di

ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese e dei compensi di difesa in favore

della parte ricorrente che si liquidano nell'importo di euro 2.000,00, oltre

IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore del

procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2024.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria in data 12/11/2024

La Responsabile delle Segreterie Giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni